

COMUNE DI GROSSETO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E CIVICA BENEMERENZA

Approvato con atto C.C. n. 60 del 20/09/2016 ed è in vigore dal 16/10/2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto e criteri per il conferimento

Art. 2 – Cittadinanza onoraria

Art. 3 - Civica Benemerenzza

Art. 4 - Iniziativa

Art. 5 – Istruttoria

Art. 6 – Conferimento

Art. 7 – Partecipazione

Art. 8 - Albo dei Cittadini onorari e dei Civici Benemeriti

Art. 9 -Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO E CRITERI PER IL CONFERIMENTO

- 1 Il presente regolamento disciplina la concessione della "*Cittadinanza onoraria*" e delle "*Civiche Benemerenze*" a persone fisiche, italiane o straniere, ad Enti, Associazioni ed Istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche e private.

Art. 2

CITTADINANZA ONORARIA

- 1 La *cittadinanza onoraria* costituisce un riconoscimento onorifico per chi, anche non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune di Grosseto, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni ed esemplare attaccamento in favore della Città e degli abitanti di Grosseto e in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera.

Art.3

CIVICA BENEMERENZA

- 1 La *civica benemerenza* costituisce un riconoscimento onorifico che premia l'attività di cittadini o enti, Associazioni ed istituzioni che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio ed abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Grosseto, promuovendone ed esaltandone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune
- 2 La *civica benemerenza* può essere concessa anche alla memoria.

Art.4
INIZIATIVA

- 1 La proposta di attribuzione della *Cittadinanza Onoraria* o della *Civica Benemerenza* può essere avanzata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali assegnati.
- 2 La proposta deve essere formulata in forma scritta, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altro elemento utile alla valutazione della stessa.

Art. 5
ISTRUTTORIA

- 1 La proposta di conferimento del riconoscimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente regolamento ed esprime un parere motivato non vincolante da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l'approvazione definitiva.
- 2 La *Cittadinanza onoraria* o la *Civica Benemerenza* sono concesse dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 6
CONFERIMENTO

- 1 La cerimonia di consegna della "*Cittadinanza onoraria*" o della *Civica Benemerenza* si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del consiglio Comunale alla presenza del/degli interessato/i (o di un parente o di un delegato), ed avviene con la consegna di una pergamena recante l'atto di conferimento, la motivazione e le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.
- 2 La "*Cittadinanza onoraria*" è un titolo meramente onorifico e, pertanto, non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dell'insignito.

Art. 7

PARTECIPAZIONE

- 1 I "*Cittadini onorari*" e "*benemeriti*" potranno essere invitati a partecipare alle cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dal Comune, prendendo posto nella parte riservata alle Autorità.

Art. 8

ALBO DEI CITTADINI ONORARI E DEI CIVICI BENEMERITI

- 1 Per entrambe le onorificenze è istituito a cura dello Staff del Sindaco l'albo dei "*Cittadini onorari e dei Civici Benemeriti*" del Comune, dove viene archiviata la relativa documentazione.
- 2 L'ufficio di cui al comma 1), previa ricognizione degli atti, iscrive di diritto all'Albo coloro che hanno già ottenuto i riconoscimenti in oggetto.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del Comune per la durata di 15 gg.